ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA

Regolamento nazionale per l'applicazione dello Statuto

(aggiornato con le modifiche approvate dal XVII Congresso Nazionale di Roma 2003)

www.arcipelagoadriatico.it

Art. l

Il presente Regolamento stabilisce le norme per l'applicazione dello Statuto dell'Associazione ed integra le disposizioni contenute nello stesso.

Dei Soci

Art. 2

I soci effettivi o aderenti distintisi per particolari benemerenze verso l'Associazione, possono essere nominati Soci benemeriti dalla Presidenza Nazionale e, in caso di particolare urgenza, dal Presidente Nazionale anche su proposta degli Esecutivi Provinciali.

I relativi attestati saranno rilasciati unicamente dal Presidente Nazionale.

I Soci benemeriti verranno iscritti in appositi albi che saranno conservati presso la Segreteria Nazionale dell'Associazione.

Art. 3

La qualità di Socio effettivo si acquista con la consegna della tessera associativa, previo accertamento, da parte del Comitato provinciale competente per territorio della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 dello Statuto.

Qualora vi siano fondati motivi di ritenere che l'aspirante Socio abbia agito in contrasto con gli scopi dell'Associazione, l'Esecutivo provinciale può decidere, entro 30 giorni, di respingere la domanda d'ammissione. In questo caso, l'interessato può, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, proporre ricorso alla Presidenza Nazionale.

Qualora, entro 30 giorni dalla richiesta della tessera non sia comunicato all'interessato il rigetto motivato, la richiesta s'intende accolta.

Art. 4

Per gli Enti, Società, Associazioni o Comunità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 dello Statuto, la competenza circa l'iscrizione in qualità di Socio collettivo spetta:

a) alla Presidenza Nazionale per gli Enti, Società, Associazioni o Comunità aventi carattere nazionale;
b) alla Consulta regionale competente per territorio per gli Enti, Società, Associazioni o Comunità aventi carattere regionale;
c) all'Esecutivo provinciale competente per territorio per gli Enti, Società, Associazioni o Comunità aventi carattere provinciale o locale.

I Soci collettivi hanno pari diritti dei Soci aderenti. Tali diritti possono venire esercitati da una persona fisica designata dalla presidenza dell'Ente, Società, Associazione o Comunità socio.

Art. 5

I connazionali che non siano in possesso di uno dei requisiti richiesti all'art. 4, lettere a), b), c), d) dello Statuto, possono far parte dell'Associazione quali Soci aderenti.

La qualità di Soci aderenti si acquista mediante la stessa procedura prevista per i Soci effettivi, di cui all'articolo 3.

Art. 6

I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e deliberazioni che, sulla base delle disposizioni medesime, sono emanate dagli Organi dell'Associazione.

Essi, in ogni caso, debbono serbare condotta onesta, dignitosa, ispirandosi, specie nelle relazioni con gli altri Soci e con gli Organi associativi, a quei principi di lealtà e di fraterna solidarietà che sono alla base del contenuto morale dell'Associazione. Non possono entrare a far

parte di altre associazioni o sodalizi, le cui finalità siano in contrasto con quelle dell'Associazione.

Art. 7

Il Socio è tenuto a comunicare al Comitato Provinciale presso cui è iscritto l'eventuale cambiamento di residenza o di domicilio.

Qualora un Socio cambi residenza, trasferendosi in altra Provincia, il Comitato provinciale presso il quale è iscritto, è tenuto a trasmetterne d'ufficio il fascicolo personale al Comitato provinciale nella cui circoscrizione il Socio medesimo si è trasferito.

Art. 8

La qualità di Socio si perde:

- per dimissioni;
- per cancellazione;
- per radiazione.

Art. 9

Sono soggetti a cancellazione dai relativi albi i soci dimissionari, deceduti e quelli che vengano a perdere i requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto. Sono pure soggetti a cancellazione i Soci che si siano rifiutati di versare la quota di tesseramento.

Art. 10

Sulla domanda di dimissioni del Socio delibera l'Esecutivo provinciale. Le dimissioni s'intendono accettate qualora l'Esecutivo stesso non deliberi diversamente nel termine di 30 giorni dalla loro presentazione. Esse, inoltre, non possono essere prese in considerazione nel caso in cui il Socio debba essere per altri motivi escluso dall'Associazione.

Il Socio dimissionario potrà essere riammesso attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione dell'Esecutivo provinciale.

Art. 11

Ai Soci resisi responsabili di mancanze disciplinari verso l'Associazione possono applicarsi, a seconda della gravità del caso, le seguenti misure disciplinari:

a) il richiamo;
b) la sospensione da ogni attività associativa per un determinato periodo;
c) la radiazione.

La radiazione può essere deliberata solo nei casi di atti o fatti che ledano gravemente la personalità morale del Socio ovvero gli interessi materiali o morali dell'Associazione.

Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare può, con deliberazione dell'Organo competente per il giudizio disciplinare, essere in via cautelare sospeso dalle cariche eventualmente ricoperte ed anche da qualsiasi attività sociale.

Art. 12

Le sanzioni disciplinari sono adottate dalla Commissione provinciale di disciplina, avverso la quale l'interessato, entro 30.giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso alla Commissione Nazionale di Disciplina.

Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Commissione provinciale di disciplina, prima di adottare le deliberazioni di cui al precedente comma, deve contestare al Socio, a mezzo lettera raccomandata, i relativi addebiti ed assegnargli un termine, non inferiore a 15 giorni per giustificazioni e deduzioni scritte o anche di persona. Il Socio radiato non potrà essere riammesso salvo che fatti nuovi non vengano a modificare la sua posizione.

Tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci che rivestano una carica nazionale, regionale o provinciale sono di esclusiva competenza della Commissione Disciplinare Nazionale, alla quale le Commissioni disciplinari provinciali, dopo aver contestata al diretto interessato gli addebiti secondo le norme di cui ai commi precedenti, invieranno la richiesta di apertura del procedimento. Alla stessa Commissione Nazionale di disciplina il Socio potrà inviare eventuali giustificazioni e deduzioni scritte entro il termine di 30 giorni. Qualora al momento della denuncia del fatto, non sia regolarmente costituita la Commissione provinciale di disciplina, la competenza passa alla Commissione Nazionale.

Art. 13

Le deliberazioni delle Commissioni Nazionale e Provinciale di disciplina, le deliberazioni della Presidenza Nazionale a carico dei Comitati provinciali, anche se ratificate dal Consiglio Nazionale, ed ogni altro provvedimento degli Organi Centrali e periferici che sia ritenuto lesivo di diritti e prerogative tutelati dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale, possono essere impugnati dagli interessati e dalla Presidenza Nazionale di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri. Il ricorso va presentato con lettera raccomandata entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione scritta della delibera o della sanzione o dalla cognizione del fatto.

Il Collegio Nazionale dei Probiviri dovrà prendere la sua deliberazione -che è inappellabile- entro i successivi 90 giorni.

Per dirimere i conflitti insorti fra Organi associativi, centrali e periferici, o in seno ad essi, che comportino l'interpretazione dello Statuto, il Collegio Nazionale dei Probiviri procederà anche su richiesta di una sola delle parti. Ricevuta la richiesta d'intervento, il Collegio trasmetterà copia del ricorso alle parti interessate e alla Presidenza Nazionale, indicando il termine perentorio, non superiore ai 60 giorni, per l'invio di eventuali controdeduzioni.

Trascorso tale termine, entro i successivi 90 giorni emetterà la sua deliberazione motivata -che è inappellabile- comunicandola alla Presidenza Nazionale e alle parti interessate.

Art. 14

Il canone annuo di tesseramento e le quote spettanti alla Segreteria Nazionale, sono fissati dalla Presidenza Nazionale.

Delle Organizzazioni Giovanili

Art. 15

Alle Organizzazioni Giovanili -regolarmente costituite in seno ai rispettivi Comitati provinciali e da questi sostenute e amministrativamente controllate- gli Esecutivi provinciali verseranno le quote del tesseramento relative ai Soci compresi fra il 18° ed il 29° anno d'età inclusi.

Dell'impiego di tali somme e di altre loro eventualmente conferite. le organizzazioni giovanili dovranno rendere informati i Delegati Provinciali all'Amministrazione, i quali le inseriranno in bilancio nei relativi capitoli di spesa.

Per quanto attiene la loro vita organizzativa si fa richiamo all'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale.

Del Congresso Nazionale

Art. 16

La convocazione del Congresso Nazionale, in sessione ordinaria, dovrà essere comunicata a tutti i Comitati Provinciali, unitamente all'ordine del giorno, almeno un mese prima della data fissata.

I singoli delegati, partecipanti al Congresso Nazionale, esprimono, ove possibile, il voto personalmente.

Il numero dei voti, di cui alla lettera "f" dell'art. 20 dello Statuto, verrà indicato dalla Segreteria Nazionale, in base alla evidenza contabile sul tesseramento dell'anno precedente a quello

www.arcipelagoadriatico.it

della data di convocazione del Congresso e verrà partecipato tempestivamente ai Comitati Provinciali.

Per la designazione dei delegati di cui al comma e) dell'art. 20 dello Statuto, ferma restando la norma che attribuisce al Presidente Provinciale il voto base spettante al Comitato, provvederà l'Esecutivo provinciale che attribuirà le deleghe mediante votazione.

Per i Comitati i cui esecutivi siano stati eletti su due o più liste, e i cui delegati al Congresso siano in numero superiore a due (escluso dal computo il Presidente cui spetta il voto base), un terzo dei voti congressuali dovrà essere riservato alla minoranza. Le eventuali frazioni dovranno essere computate a favore della maggioranza.

Art. 17

Il Congresso Nazionale, dichiarato aperto dal Presidente Nazionale dell'Associazione, procede preliminarmente alla verifica dei poteri attraverso apposita Commissione composta di tre membri eletti nel suo seno, decidendo definitivamente su ogni eventuale contestazione; elegge quindi l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da due Vicepresidenti, da tre Scrutatori, da un Segretario e da tre Questori.

Per le operazioni di cui al comma precedente, nonché per la nomina di altre eventuali commissioni, i Comitati dispongono di un solo voto, che è quello del Presidente provinciale, portatore del voto base e rappresentante ufficiale del Comitato.

Il Presidente provinciale, legittimamente impedito a partecipare al Congresso, può delegare altro dirigente o socio a rappresentarlo.

Art. 18

Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. A richiesta di almeno un quarto dei delegati, si procede alla votazione per appello nominale.

È in ogni caso obbligatorio, salvo che l'assemblea con voto unanime disponga diversamente, lo scrutinio segreto per la nomina dei membri del Consiglio Nazionale e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei delegati. In tal caso ogni delegato disporrà di una scheda per ogni voto di cui ha diritto.

Del Consiglio Nazionale

Art. 19

I Presidenti delle Consulte Regionali non confermati in tale carica, cessano automaticamente di far parte del Consiglio Nazionale e sono sostituiti di diritto dai loro successori.

Il Consiglio Nazionale provvede a sostituire i propri componenti dimissionari e che comunque cessino dalla carica, nominando i candidati compresi nella stessa lista che li seguono nell'ordine dei voti individuali e, in mancanza, mediante cooptazione.

Dell'Esecutivo Nazionale

Art. 20

Sono di competenza dell'Esecutivo Nazionale:

a) la compilazione e le eventuali modifiche del Regolamento Nazionale per l'applicazione dello Statuto, del Regolamento di contabilità e del Regolamento per il personale della Segreteria Nazionale;
b) la determinazione e l'approvazione di eventuali spese di rappresentanza a favore di Dirigenti centrali e periferici;
c) la fissazione, su proposta del Segretario Nazionale, di ispezioni particolari a carico di Comitati Provinciali.

Art. 21

Gli avvisi di convocazione della Presidenza Nazionale, con gli estremi dell'ordine del giorno, debbono essere inviati a cura del Presidente Nazionale, almeno 5 giorni prima della riunione.

Possono essere inseriti nell'ordine del giorno anche altri argomenti, purché ne sia fatta richiesta almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione oppure, in casi del tutto eccezionali, anche prima dell'inizio dei lavori.

Art. 22

Per la validità delle riunioni dell'Esecutivo Nazionale, è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni si intendono approvate se riportino il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni sono di regola palesi.

È obbligatoria la votazione a scheda segreta quando la stessa riguardi questioni relative a persone ovvero quando almeno un terzo degli intervenuti ne faccia richiesta.

Art. 23

La Presidenza Nazionale, eventualmente dimissionaria, rimane in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione ed anche per quelli indifferibili ed urgenti di straordinaria amministrazione sino alla sostituzione da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 24

Assume le funzioni di Segretario, il Segretario Nazionale dell'Associazione o, in caso di sua assenza, un membro della Segretaria Nazionale, designato dal Presidente. Il Segretario cura la redazione dei verbali che vengono letti ed approvati nella successiva riunione.

Art. 25

Se uno dei componenti l'Esecutivo Nazionale, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, può essere sostituito dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

Del Collegio dei revisori dei Conti

Art. 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione ha il controllo della gestione economica e finanziaria dell'Associazione. I suoi componenti debbono perciò collegialmente (e, volendo, anche singolarmente) ispezionare i documenti contabili e lo stato della Cassa.

Al termine di ogni anno il Collegio sottopone la sua relazione sul bilancio consuntivo all'esame del Consiglio Nazionale, in sede di approvazione del bilancio consuntivo medesimo.

I Revisori dei Conti che abbiano riscontrato irregolarità contabili od amministrative ne informeranno immediatamente il Presidente del Collegio dei Revisori e il Presidente Nazionale dell'Associazione. Questi, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, adotta gli opportuni provvedimenti di sua competenza e quando ne sia il caso, sollecita i provvedimenti di spettanza del Consiglio Nazionale.

Del Delegato all'Amministrazione dell'Associazione

Art. 27

Il Delegato all'Amministrazione dell'Associazione, designato dal Consiglio Nazionale, deve risiedere preferibilmente in Roma.

Egli provvede alla gestione dei conti in conformità delle norme emanate dalla Presidenza Nazionale e in relazione alle attività economiche e finanziarie dell'Associazione, applicando le stesse in base alle direttive del Consiglio Nazionale.

Del Segretario Nazionale
Art. 28

Il Segretario Nazionale -che viene nominato dall'Esecutivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale- deve risiedere preferibilmente a Roma.
Egli collabora con il Presidente Nazionale e con gli altri Organi centrali nella direzione e nel potenziamento dell'attività dell'Associazione; organizza e vigila sul regolare funzionamento degli Uffici della Segreteria Nazionale, attraverso la quale attua tutte le direttive e le deliberazioni degli Organi centrali. Egli opera alle dirette dipendenze del Presidente Nazionale e dei Vice-Presidenti per le materie ad essi delegate dal Presidente, nonché, per la parte di sua competenza, dal Delegato all'Amministrazione.

In particolare, il Segretario Nazionale cura che siano tenuti al corrente:

a) gli albi dei Soci benemeriti;
b) il libro verbali delle adunanze del Congresso Nazionale;
c) i libri verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale, dell'Esecutivo Nazionale e della Presidenza Nazionale.

Il Segretario Nazionale funge da Segretario nelle riunioni del Consiglio Nazionale, dell'Esecutivo Nazionale e della Presidenza Nazionale.

Delle Consulte Regionali
Art. 29

Le Consulte Regionali, ferme restando il disposto dell'art.12 dello Statuto, devono essere convocate almeno due volte all'anno. Delle riunioni verrà redatto verbale, copia del quale sarà trasmessa alla Segreteria Nazionale.

Art.30

Le spese di funzionamento della Consulta Regionale, che usufruirà di regola dei locali e del personale del Comitato Provinciale della città ove risiede il Presidente, sono a carico dei Comitati Provinciali che compongono la Consulta medesima. Tali spese saranno ripartite in proporzione del numero dei Soci di ciascun Comitato.

Dei Comitati Provinciali
Art. 31

Per la costituzione di nuovi Comitati Provinciali dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare il numero e la qualità dei soci stessi, nonché l'accettazione da parte di essi dello Statuto dell'Associazione.

Copia del verbale costitutivo dei Comitati Provinciali dovrà essere trasmessa alla Presidenza Nazionale per il necessario riconoscimento per il tramite e con il parere del Presidente della Consulta Regionale.

Art. 32

I Comitati Provinciali sono tenuti all'osservanza, oltre che dello Statuto e del Regolamento, delle disposizioni e delle direttive impartite dagli Organi centrali e regionali dell'Associazione e debbono ispirare sempre la loro attività ed il loro indirizzo ad una solidale e fraterna collaborazione con gli altri Comitati Provinciali e con gli altri Organi, al fine di garantire alla Organizzazione unità e compattezza.

www.arcipelagoadriatico.it

I Comitati Provinciali non possono prendere iniziative che impegnino il nome dell'Associazione, senza la preventiva autorizzazione della Presidenza Nazionale.

I Comitati Provinciali, che vengano meno al dovere statutario o che, comunque, con atti e fatti di indisciplina rechino danno al prestigio ed al buon andamento dell'Associazione, sono passibili, a seconda della gravità del caso, dei seguenti provvedimenti:

a) richiamo all'Esecutivo Provinciale;
b) scioglimento dell'Esecutivo Provinciale;
c) scioglimento del Comitato Provinciale.

Le sanzioni di cui sopra sono adottate, sentito il Presidente della Consulta Regionale, con deliberazioni della Presidenza Nazionale, soggette a ratifica da parte del Consiglio Nazionale nella sua prima riunione.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) e b) sono esecutive anche prima della ratifica. Con la stessa deliberazione con cui si rimuove l'Esecutivo Provinciale, la Presidenza Nazionale, sentito il Presidente della Consulta Regionale, deve nominare un Commissario Straordinario con l'incarico di convocare l'assemblea dei Soci nel termine di sei mesi.

Con la deliberazione che scioglie il Comitato Provinciale si procede alla nomina di un amministratore temporaneo.

Con la stessa deliberazione o con altra successiva saranno determinate le modalità relative alla ricostituzione del Comitato Provinciale o alla liquidazione delle sue attività e passività.

Dell'Assemblea Provinciale

Art. 33

Il Presidente Provinciale o il Commissario Straordinario che debbano convocare l'Assemblea dei Soci, sono tenuti di darne comunicazione a tutti i Soci, con avviso personale, indicandone la data, l'ora, la sede, l'ordine del giorno e le principali modalità. Nel caso che 1'ordine del giorno preveda soltanto le operazioni di voto, dovranno essere indicate l'ora di inizio e l'ora di chiusura delle operazioni stesse. La comunicazione dovrà essere fatta almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

Potranno partecipare all'Assemblea con diritto di voto, tutti i soci effettivi in regola con il tesseramento alla data dell'Assemblea e che abbiano compiuto, alla stessa data, il 18° anno d'età.

Della convocazione dell'Assemblea dovrà essere data comunicazione al Presidente Nazionale e al Presidente della Consulta Regionale.

L'Assemblea, inoltre, potrà essere convocata in sede straordinaria, sempre che l"Esecutivo Provinciale ne ravvisi la necessità oppure la Presidenza Nazionale lo richieda: oppure ancora quando almeno 1/5 dei Soci del Comitato Provinciale ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 34

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia rappresentata la maggioranza dei Soci ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Provinciale o dal Commissario Straordinario, nomina l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da un Segretario e da un numero di scrutatori pari a quello delle liste presentate. Questi ultimi verranno indicati dai presentatori delle liste e non potranno essere né candidati, né presentatori di liste.

Nel caso di lista unica, gli scrutatori saranno comunque non meno di due.

Art. 35

Per l'elezione dell'Esecutivo Provinciale e del Collegio dei revisori dei Conti, si procederà a scrutinio segreto, secondo le seguenti norme regolamentari:

a) I membri dell'Esecutivo Provinciale saranno eletti mediante votazione su liste concorrenti,

che potranno essere presentate da almeno due Soci nei Comitati fino a 50 Soci; da almeno cinque nei Comitati fino a 150 Soci; da almeno 10 nei Comitati con più di 150 Soci (esclusi i candidati compresi nella lista medesima) almeno tre giorni prima dell'inizio dell'Assemblea. Ogni lista potrà avere tanti candidati quanti sono i membri dell'Esecutivo Provinciale in carica, più cinque nominativi per i tre Revisori dei Conti e i due supplenti. E' tassativamente richiesta da parte di ogni singolo candidato, una dichiarazione di accettazione della candidatura, con l'indicazione della lista cui intende aderire. Nessun candidato potrà comparire in più di una lista.

b) Ciascun votante potrà esprimere il proprio voto per non più dei due terzi dei candidati da eleggere nell'Esecutivo Provinciale, scegliendo da una sola delle liste presentate e cancellando dalla lista prescelta gli eventuali candidati eccedenti i due terzi.
c) Risulteranno eletti i due terzi dei candidati ed i Revisori dei Conti appartenenti alla lista che avrà conseguito il maggior numero di voti, nell'ordine delle preferenze ricevute; risulterà anche eletto il rimanente terzo dei candidati appartenenti alla lista di minoranza che abbia conseguito il maggior numero di voti, nell'ordine delle preferenze ottenute.
d) Nel caso sia presentata una sola lista, questa dovrà essere considerata aperta e, quindi, a carattere indicativo, di modo che ogni votante potrà esprimere la propria preferenza sostituendo anche tutti i nominativi. In questo caso l'elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a quello dei membri dell'Esecutivo da eleggere, nonché dei Revisori dei Conti. Risulteranno eletti i candidati e i Soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti individuali, A pari voti soccorre la maggiore età.
e) Nel caso che per dimissioni o per qualunque altra ragione si verifichi una vacanza nell'Esecutivo Provinciale eletto, subentrerà il candidato che segua nell'ordine dei voti individuali nella stessa lista.
f) Il Presidente dell'Assemblea provvederà immediatamente a comunicare agli interessati l'avvenuta elezione, ad accertare le eventuali rinunce o vacanze, e ad integrarle secondo quanto previsto dalla precedente lettera e), a convocare l'Esecutivo Provinciale entro 15 giorni dalle elezioni per la nomina delle cariche sociali.
g) Finché non si sarà provveduto alla nomina del nuovo Presidente Provinciale, il Comitato Provinciale sarà retto, per l'ordinaria amministrazione, dal Presidente uscente o dal Commissario Straordinario.
h) Ad avvenuta elezione del nuovo Presidente, il Presidente uscente o il Commissario Straordinario uscente procederanno alle consegne a mezzo di regolare verbale.

Art. 36

Il Presidente Provinciale o il Commissario Straordinario, nella personale comunicazione di cui all'art. 33, dovrà indicare le modalità per la presentazione delle liste che dovrà avvenire presso la sede del Comitato Provinciale. Dovrà stendere, in merito alla presentazione di ogni lista, apposito verbale, con l'indicazione della rispondenza o meno delle stesse alle norme statutarie o regolamentari. Il verbale dovrà essere controfirmato dal presentatore, al quale verrà data copia del documento. In caso di irregolarità o inadempienza, il Presidente Provinciale o il Commissario Straordinario inviterà il presentatore o i presentatori a provvedere ai necessari adempimenti entro 48 ore, accettando la lista con riserva.

Se, entro i termini di cui sopra, le irregolarità e le inadempienze saranno sanate le lista sarà riconosciuta valida con un verbale aggiuntivo. Altrimenti il caso sarà sottoposto all'Assemblea, che deciderà in merito.

Le liste presentate dovranno essere immediatamente affisse nella sede del Comitato e nei locali dove si svolgono le operazioni di voto.

Art. 37

Alla scadenza dei termini di cui all'art. 36, comma primo, il Presidente Provinciale o il Commissario Straordinario, presenti i firmatari dei verbali di cui all'articolo precedente, provvederà alla stesura del verbale conclusivo delle operazioni preelettorali, che verrà controfirmato dagli interessati, i quali vi potranno inserire, a richiesta, eventuali osservazioni.

Nel verbale dovranno essere indicati: le liste, i nomi, i cognomi e l'età dei candidati (età minima 21 anni), con i dati circa la loro provenienza e gli estremi relativi alla loro iscrizione all'ANVGD. Dovranno inoltre risultare agli atti i nomi, i cognomi e l'età dei presentatori delle liste, con l'indicazione degli estremi della loro iscrizione all'ANVGD, nonché le dichiarazioni dei candidati per l'accettazione della candidatura, con l'indicazione della lista cui aderiscono.

Art. 38

Le schede elettorali dovranno essere predisposte a cura del Presidente Provinciale o del Commissario Straordinario, che provvederà alla consegna di tutto il materiale occorrente per le votazioni al Presidente dell'Assemblea, all'atto del suo insediamento. Provvederà inoltre a consegnare al Presidente dell'Assemblea l'elenco dei Soci ammessi al voto attivo e passivo, elenco che dovrà essere compilato sulla base dei criteri indicati nell'art. 33, comma 2°.

I Soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da altri Soci mediante delega scritta sullo stesso avviso di convocazione.

Nessun Socio può avere più di cinque deleghe da parte di quelli residenti nel capoluogo di provincia e non più di dieci deleghe da parte di quelli residenti in provincia.

Il verbale relativo all'Assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, nonché dagli scrutatori che hanno partecipato alle operazioni di scrutinio, deve essere trasmesso, in copia ed entro 15 giorni, al Presidente della Consulta Regionale ed al Presidente Nazionale, ai quali dovrà pure essere trasmesso il verbale della riunione dell'Esecutivo Provinciale relativo alla nomina delle cariche sociali.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- la nomina dei membri dell'Esecutivo Provinciale e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea si pronuncia, inoltre, su ogni argomento che le venga sottoposto dall'Esecutivo Provinciale.

Dell'Esecutivo Provinciale e dell'Ufficio di Segreteria

Art. 39

L'Esecutivo Provinciale che dirige ed amministra il Comitato Provinciale, secondo le direttive degli Organi centrali e nei limiti del bilancio preventivo, approvato dall'Assemblea dei Soci, cura in particolare:

a) La preparazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, alla quale rende conto della propria gestione con una relazione che il Presidente legge nell'ordinaria riunione annuale.
b) L'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, nonché di quelle della Presidenza Nazionale e del Consiglio Nazionale.
c) La determinazione delle opere di assistenza e di previdenza da svolgere a favore dei Soci, osservando in ogni caso le direttive stabilite dalla Presidenza Nazionale.
d) La vigilanza affinché nella circoscrizione del Comitato siano applicate le disposizioni legislative a favore dei profughi giuliani e dalmati.

Esso inoltre sorveglia sull'osservazione da parte delle Delegazioni Comunali ed Intercomunali, delle Leghe e dei Soci, dei doveri derivanti dallo Statuto e della disciplina associativa, adottando, se del caso, i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Provvede infine alla diffusione dell'Organo ufficiale di stampa dell'Associazione e propone al

www.arcipelagoadriatico.it

Consiglio Nazionale l'eventuale nomina di un Presidente Onorario del Comitato e di Soci benemeriti.

Art. 40

L'avviso di convocazione dell'Esecutivo Provinciale, contenente l'ordine del giorno dei lavori, sarà dal Presidente trasmesso ai singoli membri, per iscritto, almeno tre giorni prima della data stabilita, salvo casi di assoluta urgenza.

Per la validità delle sedute dell'Esecutivo Provinciale occorre in ogni caso l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni adottate dall'Esecutivo Provinciale verrà redatto apposito verbale.

La Presidenza Nazionale può chiedere copia integrale delle deliberazioni stesse e di ogni verbale di seduta dell'Esecutivo Provinciale.

Nella seduta d'insediamento dopo le elezioni, l'Esecutivo Provinciale, convocato con lettera personale dal Presidente dell'Assemblea, o in sua vece dal consigliere più anziano tra gli eletti, deve procedere alla elezione delle cariche sociali.

Le votazioni debbono svolgersi con scrutinio segreto. Risultano eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 41

Il componente che senza giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive, può, dall'Esecutivo Provinciale, essere dichiarato dimissionario.

Il provvedimento deve essere ratificato dalla Presidenza Nazionale. Sulle domande di dimissioni dei singoli membri delibera l'Esecutivo Provinciale stesso. Sulle dimissioni dell'intero Esecutivo Provinciale delibera la Presidenza Nazionale, che, accettandole, provvederà alla nomina di un Commissario con l'incarico di convocare l'Assemblea Provinciale dei Soci. L'Esecutivo Provinciale dimissionario rimane in carica fino all'insediamento del Commissario Straordinario per l'ordinaria amministrazione.

Art. 42

Qualora per dimissioni od altre cause l'Esecutivo Provinciale venga a ridursi a meno della metà, la Presidenza Nazionale, sentito il Presidente della Consulta Regionale, nomina un Commissario Straordinario, con l'incarico di convocare l'Assemblea entro 6 mesi per il rinnovamento totale dell'Esecutivo Provinciale.

Nello stesso modo, la Presidenza Nazionale provvederà quando per qualsiasi circostanza l'Esecutivo Provinciale venga a trovarsi nell'impossibilità di poter assolvere i suoi compiti. In casi di particolare urgenza tale facoltà è demandata al Presidente Nazionale, ferma restando la ratifica da parte della Presidenza Nazionale.

Art. 43

Contro ogni deliberazione dell'Esecutivo Provinciale, i Soci che la ritengano lesiva degli interessi del Comitato o dell'Associazione o dei singoli, hanno diritto di ricorrere, entro 15 giorni, alla Presidenza Nazionale. Il ricorso non ha però effetto sospensivo.

Art. 44

Il Presidente Provinciale esegue le deliberazioni dell'Esecutivo Provinciale e degli Organi centrali e regionali dell'Associazione, vigila sul buon andamento degli Uffici del Comitato Provinciale. In caso di assoluta urgenza può adottare provvedimenti di competenza dell'Esecutivo Provinciale, salvo la successiva ratifica di quest'ultimo.

Art. 45

Il Vicepresidente Provinciale, all'uopo designato, sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. Esso coadiuva il Presidente nella trattazione degli affari riguardanti il Comitato.

Art. 46

Il Delegato Provinciale all'Amministrazione è responsabile dei servizi di cassa e di economato; egli cura la regolare tenuta dei libri di contabilità del Comitato Provinciale.

Il Delegato Provinciale all'Amministrazione non può effettuare alcuna spesa senza il preventivo assenso del Presidente, ferma restando la conseguente ratifica dell'Esecutivo Provinciale.

Art. 47

Il Segretario Provinciale vigila sul regolare funzionamento degli Uffici di Segreteria, curando in particolare che siano tenuti al corrente:

a) lo schedario dei Soci;
b) l'elenco nominativo dei Soci;
c) il libro dei verbali delle adunanze delle Assemblee;
d) il libro dei verbali delle riunioni dell'Esecutivo Provinciale;
e) tutti gli altri registri ed elenchi prescritti dai Regolamenti.

Egli inoltre redige i verbali delle sedute dell'Esecutivo Provinciale e provvede alle operazioni annuali di tesseramento.

Del Collegio dei Revisori dei Conti dei Comitati Provinciali

Art. 48

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Provinciale ha il controllo della gestione economica e finanziaria del Comitato.

I suoi componenti debbono perciò collegialmente e, volendo, anche singolarmente, verificare i documenti contabili e lo stato della Cassa.

Al termine di ogni anno il Collegio sottopone la sua relazione sul bilancio consuntivo all'esame dell'Esecutivo Provinciale, in sede di approvazione del bilancio consuntivo medesimo.

Il Revisore o i Revisori dei Conti che abbiano riscontrato irregolarità contabili od amministrative ne informeranno immediatamente il Presidente del Collegio dei Revisori, nonché la Segreteria Nazionale dell'Associazione. Il Presidente Provinciale, sentito il parere del Collegio dei Revisori, adotta gli opportuni provvedimenti di sua competenza e, quando ne sia il caso, sollecita i provvedimenti di spettanza della Presidenza Nazionale.

Delle Delegazioni, delle Leghe, delle Famiglie e Sezioni femminili

Art. 49

Alle norme per la costituzione ed il funzionamento delle Delegazioni, delle Leghe, delle Famiglie e delle Sezioni Femminili di cui agli articoli 19 e 20 dello Statuto, si provvederà con apposito Regolamento.

Organi di Stampa

Art. 50

L'Organo di Stampa dell'Associazione è il periodico "Difesa Adriatica", al quale tutti i Comitati Provinciali devono abbonarsi per seguire innanzi tutto l'apposito notiziario dell'Associazione.

I Comitati Provinciali sono tenuti a curare la massima diffusione del periodico.

www.arcipelagoadriatico.it

Dei vessilli

Art. 51

La Sede centrale dell'Associazione ed i Comitati Provinciali -oltre ad essere dotati delle bandiere delle Terre di provenienza degli esuli istriani, fiumani e dalmati- dovranno avere il loro labaro del tipo e delle dimensioni approvati dalla Presidenza Nazionale.

Ciascuna Delegazione Comunale ed Intercomunale avrà in dotazione le bandiere delle Terre di provenienza degli esuli.

www.arcipelagoadriatico.it